

REGOLAMENTO ORGANICO U.S. ACLI – F.G.O.

INTRODUZIONE

Il presente Regolamento Organico specifica e integra regole tecniche e provvedimenti disciplinari previsti dai vigenti Statuto e Regolamenti U.S. ACLI Nazionale e FGO.

REGOLAMENTO COMUNE PER TUTTE LE DISCIPLINE

INDICE

- Art. 1 - Validità**
- Art. 2 - Affiliazione**
- Art. 3 - Tesseramento**
- Art. 4 - Rinnovi e nuovi Tesseramenti**
- Art. 5 - Trasferimenti**
- Art. 6 - Accertamenti**
- Art. 7 - Colori sociali**
- Art. 8 - Direttori di Gara - Arbitri - Tempo di attesa**
- Art. 9 - Visione dei documenti ufficiali di riconoscimento**
- Art. 10 - Giocatori**
- Art. 11 - Impraticabilità campo**
- Art. 12 - Bevande**
- Art. 13 - Rinuncia a gara e ritiro od esclusione dalle manifestazioni**
- Art. 14 - Rinvio gare - Recuperi gare - Variazioni gare - Rinunce gare**
- Art. 15 - Disciplina in campo**
- Art. 16 - Divieto circolazione automezzi**
- Art. 17 - Varie**
- Art. 18 - Regolamento disciplinare**
- Art. 19 - Osservatori di Campo**
- Art. 20 - Reclami**
- Art. 21 - Provvedimenti disciplinari**
- Art. 22 - Commissioni Tecniche**
- Art. 23 - Multe e Tasse**
- Art. 24 - Premi**
- Art. 25 - Coppa Disciplina**
- Art. 26 - Tutela sanitaria**
- Art. 27 - Norme generali**
- Art. 28 - Responsabilità**
- Art. 29 - LEGGE SULLA PRIVACY**

Per le singole discipline si rimanda ai Regolamenti Tecnici di disciplina.

IL REGOLAMENTO UNICO INTERDISCIPLINATE

Art. 1 - Validità

Il Regolamento Provinciale si applica per tutte le discipline e manifestazioni promosse, organizzate e/o patrocinate dall'U.S. ACLI - FGO e da Società, Gruppi, Circoli Territoriali e Aziendali affiliati U.S. ACLI che ne richiedono formale autorizzazione o patrocinio. Tali attività possono essere autorizzate fissando anche norme integrative e deroghe al presente regolamento, precisandone formule e modalità.

Art. 2 - Affiliazione

Possono partecipare a campionati, tornei o manifestazioni Società, Gruppi, Circoli Territoriali e Aziendali **regolarmente affiliati** ed i cui atleti e dirigenti risultano tesserati per la competente stagione sportiva secondo le norme e modalità dei successivi articoli 3 e 4 del vigente R.U.I.

All'atto dell'iscrizione ai Campionati o Manifestazioni, le Società devono **provvedere obbligatoriamente all'affiliazione annuale** all'U.S. ACLI ed al pagamento delle quote sociali stabilite.

Art. 3 - Tesseramento

Le Società possono impiegare un numero illimitato, sino all'ultima giornata di campionato (salvo diverse disposizioni), di dirigenti, tecnici e atleti, **tenendo conto che per la partecipazione alle Finali Nazionali U.S. ACLI sono da rispettare le Norme Nazionali U.S. ACLI relative all'impiego di giocatori tesserati Federali.**

Art. 4 - Rinnovi e nuovi Tesseramenti

□ Per le richieste di nuovi tesseramenti vanno obbligatoriamente allegati:

1. modulo di tesseramento per la tipologia di tessera scelta (Base, Integrativa B o Integrativa B Plus) interamente compilato;
2. fotocopia di un documento ufficiale d'identità munito di fotografia.

□ Per le richieste di rinnovo vanno obbligatoriamente allegati:

1. modulo di tesseramento per la tipologia di tessera scelta (Base, Integrativa B o Integrativa B Plus) interamente compilato;
2. fotocopia di un documento ufficiale d'identità munito di fotografia;
3. se già emesso, il tesserino di riconoscimento plastificato U.S. ACLI Milano, per l'annuale vidimazione.

□ Per l'emissione del tesserino di riconoscimento plastificato U.S. ACLI Milano vanno obbligatoriamente allegati:

1. n. 1 fotografia formato tessera;

Non saranno accettate richieste di tesseramento a mezzo telefono o via fax.

Tutte le Società sono invitate a rispettare quanto sottoscritto con il modulo di iscrizione e si ricorda che le quote relative al rilascio delle tessere U.S. ACLI dovranno essere saldate al ritiro delle stesse.

Le Tessere associative/assicurative U.S. ACLI ed i cartellini plastificati possono essere ritirati esclusivamente presso la Segreteria Provinciale U.S. ACLI dietro il pagamento delle quote imputate.

Art. 5 - Trasferimenti

Sono ammessi fino a **massimo di n. 4 giocatori** per Società nel rispetto dei seguenti criteri: che abbiano il nullaosta della Società d'appartenenza.

Che il trasferimento sia effettuato **entro la prima giornata di ritorno.**

Per ogni singolo giocatore è autorizzato un solo trasferimento per stagione sportiva.

Nel in caso di rinuncia o ritiro della Società durante lo svolgimento del Campionato, Torneo o Manifestazione, i giocatori da essa tesserati possono richiedere il trasferimento ad altre Società affiliate all'U.S. ACLI - FGO previo autorizzazione dell'U.S. ACLI - FGO

Art. 6 - Accertamenti

L'U.S. ACLI - FGO si riserva il diritto di accertare d'ufficio la posizione di qualsiasi tesserato ai fini della regolarità del tesseramento. Per eventuali falsificazioni o manomissioni delle tessere dei giocatori o per trasferimenti irregolari, si procederà nei confronti della Società responsabile con i relativi provvedimenti e, se del caso, con l'esclusione dalla manifestazione in corso.

I provvedimenti relativi contemplano:

- le partite disputate dal tesserato irregolare saranno date perse alla Società che lo ha utilizzato per 3 a 0;
- squalificata di 6 mesi al tesserato irregolare;
- inibizione per 2 mesi al Presidente della Società per non aver effettuato gli opportuni accertamenti.

Art. 7 - Colori sociali

Le Società all'atto dell'iscrizione sono obbligate a segnalare i propri colori sociali.

Qualora le squadre in gara **abbiano maglie di colore uguale o confondibile, la Società ospitante, prima nominata in calendario, deve sostituire le maglie dei propri giocatori.**

Le Società seconde nominate, devono indossare maglie con i colori sociali dichiarati all'atto dell'iscrizione.

Eventuali modifiche dovranno essere **obbligatoriamente** segnalate con tempestività alla Segreteria U.S. ACLI - FGO per consentire la pubblicazione sui Comunicati Ufficiali.

Nei casi d'emergenza s'invitano i Dirigenti delle Società interessate ad accordarsi telefonicamente prima dell'inizio delle gare.

In caso di inadempienza certificata dal Direttore di Gara da parte di una delle due Società, questa avrà partita persa secondo le disposizioni dei vigenti regolamenti tecnici di disciplina.

Art. 8 - Direttori di Gara - Arbitri - Tempo di attesa

Per il settore giovanile (ove non previsto l'arbitraggio ufficiale US ACLI) devono essere messi a disposizione dalla squadra ospitante e devono essere riconosciuti con documento di identità. **Devono apporre nello spazio a loro riservato sul referto i loro dati.**

Gli ufficiali di gara devono presentarsi in tempo utile per lo svolgimento della gara, secondo l'orario di calendario.

Il tempo di attesa dell'Arbitro da parte delle squadre è fissato in **15 minuti dall'orario ufficiale d'inizio** della gara; trascorso detto periodo le due Società possono affidare la direzione della gara ad un Arbitro eventualmente presente sul campo o in subordine a persona scelta di comune accordo alla quale i Dirigenti Accompagnatori **dovranno rilasciare, prima dell'inizio della gara, una dichiarazione scritta di accettazione.**

L'Arbitro ha **l'obbligo di far pervenire il referto all'U.S. ACLI – FGO (via posta, via fax o via e-mail) entro il venerdì successivo alla gara pena un punto di penalizzazione alla squadra di casa.**

L'arbitro o il dirigente della squadra che gioca in casa deve far pervenire alla segreteria il risultato della partita entro il mercoledì successivo alla gara stessa entro le ore 12.00.

I referti originali dovranno comunque pervenire in Segreteria Us ACLI – FGO per l'omologazione dei risultati.

GLI ARBITRI E I DIRIGENTI CHE NON RISPETTERANNO LE TEMPISTICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI VEDRANNO PENALIZZATE LE PROPRIE SQUADRE CON UN PUNTO IN MENO IN CLASSIFICA.

Il Direttore di Gara ha la facoltà ed il dovere di sospendere la partite nella situazione in cui si verificano eventi o sussistano le condizioni per rendere l'evento sportivo non educativo ed antisportivo verso anche una sola parte dei giocatori in campo.

Sul referto dovrà indicare la motivazione della sospensione dell'incontro. Tale motivazione sarà fonte privilegiata per la definizione di eventuali sanzioni verso la società o le società che si sono rese responsabili della sospensione.

Art. 9 - Visione dei documenti ufficiali di riconoscimento

Il Dirigente Accompagnatore ufficiale, o in sua vece il Capitano della squadra, può richiedere in visione all'Arbitro i tesserini e i documenti ufficiali di riconoscimento dei giocatori e dirigenti della squadra avversaria, prima, durante l'intervallo, oppure al termine della gara o assistere alla chiama effettuata dall'arbitro.

Art. 10 - Giocatori

Ogni giocatore deve essere regolarmente tesserato dalla Società all'U.S. ACLI per l'anno in corso; il riconoscimento è fatto dall'Arbitro, secondo le modalità previste dai regolamenti tecnici di disciplina.

Per i Campionati o Manifestazioni a più gironi (Es : Giovanissimi gir A-gir B) gli atleti sono vincolati per la Società (Es : Bologna FC) e per la Squadra (Es : Bologna A, Bologna B.....) con la quale disputano la prima partita, salvo quanto disposto dal precedente art. 5 "Trasferimenti". **Non possono quindi avvenire prestiti tra due squadre di una stessa società nell'ambito di uno stesso Campionato o torneo. Sono invece possibili utilizzi contemporanei per tornei di diversa tipologia (Es : Calcio a 7 e Calcio a 5).**

I giocatori possono essere tesserati e partecipare alle gare per Società iscritte in Campionati, Tornei o manifestazioni differenti. Le eventuali sanzioni disciplinari, inflitte da parte degli Organi di Giustizia sportiva in relazione alle gare disputate, verranno scontate esclusivamente nelle rispettive competizioni.

In caso di mancata presentazione del tesserino plastificato U.S. ACLI o della tessera associativa/assicurativa U.S. ACLI, per dimenticanza o smarrimento, è ammessa la partecipazione alla gara, ***purché regolarmente tesserati e muniti di un documento ufficiale di identità con fotografia*** (carta d'identità, patente, passaporto o documento equivalente).

Per ogni tesserino plastificato o tessera associativa/assicurativa mancante è prevista una sanzione pecuniaria (art. 22).

In nessun caso l'Arbitro autorizzerà l'inizio della gara a quei giocatori sprovvisti di tesserino plastificato U.S. ACLI o documento di identità con foto identificativa.

La personale conoscenza da parte dell'Arbitro o dei Dirigenti non è ritenuta valida e sufficiente per poter partecipare alla gara.

Nessun giocatore può partecipare alla gara se la propria richiesta di tesseramento non è stata consegnata all'U.S. ACLI nei termini previsti dall'art. 4, pena la perdita della partita.

Art. 11 - Impraticabilità campo

Il giudizio di impraticabilità è di esclusiva competenza dell'Arbitro designato.

La constatazione, con i due capitani, deve essere fatta all'ora fissata per l'inizio della gara dopo che l'Arbitro ha accertato la presenza delle squadre e identificato i giocatori segnati sulla lista.

L'Arbitro può procedere all'accertamento della praticabilità del terreno di gioco prima dell'ora d'inizio della gara fissata, sempre che sia possibile la presenza dei capitani. Constatata la presunta e non rimediabile praticabilità del terreno di gioco per l'ora d'inizio della gara, accertata la presenza delle squadre ed identificato i giocatori segnati sulla lista, anche se non in tenuta di gioco, ne decreta il rinvio.

Art. 12 - Bevande

Ciascuna Società provvede in proprio.

Art. 13 - Rinuncia a gara e ritiro od esclusione dalle manifestazioni

Le Società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

La Società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita con il punteggio di 0-3 o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica.

Qualora una Società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della Società rinunciataria od esclusa.

Qualora una Società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perse con il punteggio di 0-3 in favore dell'altra Società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.

La Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare, anche se preannunciate, è esclusa dal campionato o dalla manifestazione ufficiale a cui partecipa.

Art. 14 - Rinvio gare - Recupero gare - Variazioni gare - Rinunce gare

Rinvio e Recupero gare:

Qualora occorra rinviare una gara già programmata, è obbligatorio:

a) richiedere, per iscritto, autorizzazione all'U.S. ACLI - FGO, almeno 7 giorni prima della gara programmata, con l'assenso della Società avversaria;

b) ***indicare data, orario e campo del recupero, che comunque deve essere effettuato entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data ufficiale della gara medesima; la comunicazione della data deve pervenire in segreteria entro 7 giorni dalla data ufficiale della gara rinviata.***

c) ***per le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, l'U.S. ACLI - FGO, nel caso di disaccordo fra le Società sulla data di recupero superati i 7 giorni successivi alla data ufficiale della gara medesima, può definire la data, ora e campo del recupero con addebito dei costi ripartito in pari misura fra le due Società.***

Variazioni gare

- Lo spostamento di gara, può essere autorizzato per le Società che devono partecipare a manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali promosse dall'U.S. ACLI - FGO o di rappresentanza e sarà cura dell'Organizzazione stabilirne la data del recupero;
- per le ultime due giornate di Campionato, nel caso si renda necessario determinare per classifica finale la graduatoria per l'assegnazione del titolo, l'eventuale promozione alla categoria superiore o la retrocessione nella categoria inferiore, si riserva la possibilità di calendariare le partite in giorni, campi e orari che consentano la contemporanea disputa delle partite interessate.
- Per le ultime tre gare di Campionato non sono ammessi posticipi ma solo anticipi.

Mancando di ottemperare ai disposti, la gara non disputata sarà considerata persa per entrambe o per la Società inadempiente.

Non sono ammessi rinvii o rinunce preannunciati solo telefonicamente. Devono essere preannunciati tramite fax o E. mail ed inoltrati successivamente per iscritto firmati dal Presidente della Società richiedente nel rispetto del vigente R. O.

Nelle richieste deve essere esplicitato il motivo dello spostamento e l'accettazione della squadra avversaria.

PER RINVII D'EMERGENZA (con preavviso inferiore ai 7 giorni) DEVE ESSERE PRESENTATA RICHIESTA SCRITTA CONTROFIRMATA DAL PARROCO O DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.

LE SQUADRE CHE NON RISPETTANO LE TEMPISTICHE PER RINVII O SPOSTAMENTI DI GARE SARANNO PENALIZZATE CON UN PUNTO IN MENO IN CLASSIFICA.

Art. 15 - Disciplina in campo

Le Società partecipanti sono responsabili della disciplina durante lo svolgimento delle gare (atleti e pubblico) e di eventuali danni arrecati alle attrezzature (campo, docce, spogliatoi, ecc.) da risarcire direttamente alla Direzione dell'impianto usufruito. Ogni Società tramite il Capitano è tenuta, come da consuetudine, a porre il saluto all'Arbitro/i ed al capitano avversario con segnalazione arbitrale in caso di inadempienza.

Inoltre, ogni Società ha l'obbligo di provvedere all'assistenza dell'Arbitro prima, durante e dopo la gara.

In mancanza di quanto sopra la Commissione Disciplinare punirà secondo i casi, ivi compreso le intemperanze di sostenitori nei confronti del o dei Direttori di gara e dei componenti la squadra avversaria.

Art. 16 - Divieto circolazione automezzi

a) Nel caso di divieto (o blocco) totale delle auto per tutta la giornata (0-24.00) le gare in programma si intendono sospese e rinviate a data da destinarsi a cura della Segreteria Organizzativa.

b) Quando il provvedimento che proibisce la circolazione delle auto è parziale (il divieto totale cessa nel corso della giornata) le gare in programma un'ora e mezza (90 minuti) dopo il termine del divieto dovranno essere disputate e la mancata presentazione in campo delle squadre comporterà la perdita della gara per 0-3.

c) Nel caso di circolazione auto consentita a targhe alterne le gare dovranno essere disputate e la mancata presentazione in campo delle squadre comporterà la perdita della gara per 0-3.

d) Nel caso di circolazione consentita alle auto catalizzate ed "ecodiesel", le gare dovranno essere disputate e la mancata presentazione in campo delle squadre comporterà la perdita della gara per 0-3.

Eventuali integrazioni straordinarie **all'art. 16** (Autocertificazioni per la circolazione automobilistica) saranno tempestivamente comunicate attraverso la pubblicazione dei modelli autorizzati dal Comune, dalla Provincia o dalla Regione sul Comunicato Ufficiale.

Art. 17 - Varie

a) Il giocatore infortunato in modo grave o sanguinante in seguito ad un intervento fallosso dovrà essere trasportato fuori dal campo e lì curato (va valutata la gravità e la relativa modalità di trasporto);

b) I giocatori dovranno essere vestiti in modo regolamentare: calzettoni alzati, maglia dentro i calzoncini;

Art. 18 - Regolamento disciplinare

Le Società affiliate e i tesserati all'U.S. ACLI dovranno, in ogni occasione, tenere un contegno consono allo spirito che finalizza le attività dell'Associazione e saranno tenuti al rispetto di quanto previsto dalle vigenti Norme disciplinari delle attività sportive U.S. ACLI.

Le Società, a fine gara, devono accertarsi del corretto contenuto della copia del referto arbitrale rilasciata a fine gara dall'arbitro. Esso contiene i provvedimenti assunti in campo, con rigida esclusione dei fatti avvenuti dopo il fischio finale. Il mancato controllo da parte delle società a fine gara vanifica eventuali rimedi ai disagi causati da eventuali errori di stesura.

Sono organi di disciplina sportiva, le cui competenze sono previste e regolamentate nelle Norme disciplinari:

a) **Giudice Sportivo di 1° Grado;**

b) **Commissione Disciplinare di 2ª Istanza;**

c) **Commissione Disciplinare di 3ª Istanza.**

Art. 19 – Osservatori di Campo

La Segreteria US Acli – FGO può inviare propri incaricati in veste di Osservatori di Campo con il compito di riferire, redigendo apposito rapporto, sull'andamento delle gare. Gli Osservatori di Campo assistono e tutelano il Direttore di Gara e possono invitare, in caso di necessità, i Dirigenti delle Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico; salvo questo caso essi possono astenersi dal rilevare il mandato ricevuto.

Gli Osservatori di Campo, qualora lo ritengano opportuno e previo riconoscimento da parte dell'Arbitro, hanno diritto di entrare nel recinto del campo di gioco.

Gli Osservatori, designati dall'apposito Organo Tecnico, possono assolvere compiti di relatori sui fatti dei quali siano stati spettatori, non rilevati dagli Arbitri o Guardalinea Ufficiali, redigendo apposito rapporto.

Art. 20 – Reclami

Non sono ammessi reclami sull'operato e sulle competenze tecniche dell'Arbitro.

Eventuali reclami devono pervenire agli organi competenti mediante raccomandata, anche a mano, entro 48 ore dal termine della gara. La mancata osservanza delle citate condizioni, costituisce motivo di non accoglimento del reclamo.

Avverso le decisioni del giudice sportivo di 1° grado si ricorre alla 2ª Istanza, secondo le modalità sopra indicate, entro 5 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della delibera di 1ª Istanza, corredando il ricorso con una tassa di €. 5,00.

La C.D. di 2ª Istanza delibera entro 10 gg. dalla ricezione del reclamo con pubblicazione su comunicato ufficiale.

Avverso le decisioni della 2ª Istanza, si ricorre alla 3ª Istanza, sempre secondo le modalità sopra indicate, entro 5 giorni dalla pubblicazione della delibera della 2ª Istanza, corredando il ricorso con il doppio di tassa prevista in 2ª Istanza €. 10,00.

La C.D. di 3ª Istanza comunicherà entro 15 giorni quanto deliberato con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

Art. 21 - Provvedimenti disciplinari

In caso di mancato arrivo del referto ufficiale di gara, non si omologa il risultato acquisito sul campo anche se già computato in classifica generale, rimandando al comunicato ufficiale successivi eventuali provvedimenti disciplinari, ricordando comunque che eventuali espulsi diretti dal campo non possono partecipare alla successiva gara di campionato o torneo.

La squalifica per un turno di gara ufficiale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale, per **somma di ammonizioni** scatta:

alla **quarta, ottava, undicesima, tredicesima** e via via ad ogni successiva ammonizione; prima di ognuno di questi limiti il calciatore viene diffidato; e pertanto sui Comunicati Ufficiali risulteranno le **diffide alla terza, settima, decima e dodicesima ammonizione**.

L'espulsione del portiere dal campo per "fallo da ultimo uomo" sarà sanzionata dal Giudice Sportivo come doppia Ammonizione e non come una giornata di squalifica. Nell'eventualità di una seconda espulsione dal campo per "fallo da ultimo uomo" si avrà quindi una giornata di squalifica.

L'espulsione dal campo per doppia ammonizione sarà sanzionata dal Giudice Sportivo come doppia Ammonizioni e non come una giornata di squalifica automatica. Sarà comunque competenza del Giudice Sportivo valutare i singoli casi di espulsione dal campo per doppia ammonizione dei tesserati.

Le squalifiche e le ammonizioni a carico dei tesserati di Società che partecipano al Campionato con più di una squadra, saranno applicate per il Campionato o girone in cui sono state comminate.

Per eventuali altri casi che possono verificarsi al termine della gara, si fa riferimento ai provvedimenti pubblicati sui Comunicati ufficiali ed alle norme di Giustizia Sportiva nell'U.S. ACLI Milano.

Non è ammesso lasciar fuori un giocatore di propria iniziativa per farne scontare l'eventuale squalifica (salvo i casi obbligatori di cui al primo comma).

I provvedimenti disciplinari indicati sui Comunicati Ufficiali avranno decorrenza immediata dopo la pubblicazione e precisamente dalle ore 14,00 del giorno di pubblicazione del Comunicato Ufficiale medesimo.

Art. 22 – Commissioni Tecniche

Le Commissioni Tecniche sono un organo del Consiglio Direttivo e quindi ad esso subordinate.

Le C.T. vengono elette all'inizio dell'anno sportivo.

Le C.T. hanno l'incarico di valutare le problematiche che sorgono durante i campionati per poter elaborare modifiche ai regolamenti tecnici.

Le modifiche verranno poi messe al voto del C.D.

Art. 23 - Multe e Tasse

• mancanza dirigente accompagnatore	€ 5.00
• mancata iscrizione o firma del dirigente accompagnatore sulla lista	€ 5.00
• mancanza o inidoneità palloni e per ogni pallone	€ 5.00
• distinte giocatori non regolamentari o incomplete	€ 5.00
• 1 ^a ritardata presentazione liste/campo	Diffida
• Dalla 2 ^a alla 4 ^a ritardata presentazione in liste/campo	€ 5.00
• Dalla 5 ^a alla 9 ^a ritardate presentazione liste/campo	€ 10.00
• Dalla 10 ^a alla 14 ^a ritardate presentazione liste/campo	€ 15.00
• Dalla 15 ^a e per ogni ritardata presentazione liste/campo	€ 20.00
• 1 ^a rinuncia con preavviso	€ 25.00
• 2 ^a e successive rinunce con preavviso	€ 30.00
• 1 ^a rinuncia senza preavviso	€ 30.00
• 2 ^a rinuncia senza preavviso	€ 40.00
• spostamenti gare	€ 25.00
• minimo ammende varie per gara	€ 5.00
• massimo ammende varie per gara	€ 155.00

Art. 24 - Premi

Nelle manifestazioni promosse dall'U.S. ACLI - FGO sono previsti per tutte le Società partecipanti secondo la classifica finale e le modalità comunicate in tempo utile dalla Segreteria Organizzativa U.S. ACLI - FGO.

Art. 25 - Coppa Disciplina

Al termine dei Campionati Provinciali, dove prevista, si assegna la Coppa Disciplina.

Art. 26 - Tutela sanitaria

In base alle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria per la pratica sportiva di attività agonistiche e/o amatoriali, la richiesta di tessere U.S. ACLI da parte delle Società e Circoli ACLI, ed il rilascio delle stesse (indipendentemente dalla tipologia della tessera stessa o dall'attività svolta) deve sempre avvenire previa certificazione medica che va trattenuta e conservata presso le Società per 5 anni.

Per i Campionati, compresi quelli promossi dall'U.S. ACLI e gare ai vari livelli, si consiglia, a maggiore tutela del Presidente pro-tempore della Società o del Circolo ACLI, la visita medica agonistica presso i Centri di Medicina Sportiva riconosciuti con richiesta individuale da compilarsi a cura della Società Sportiva sull'apposito modulo.

Per le attività non agonistiche, vale il certificato di stato di buona salute, ricordando che in caso di morte o di invalidità permanente causati da infarto, ai fini dell'indennizzo di quanto previsto dalla tabella lesioni, è obbligatorio consegnare, allegato alla documentazione da inviare alla compagnia assicuratrice, un lettrocardiogramma antecedente il sinistro del tesserato.

I Presidenti pro-tempore delle Società partecipanti a campionati o tornei promossi e patrocinati dall'U.S. ACLI, dichiarano, con l'affiliazione obbligatoria, di aver preso visione di quanto disposto in materia e sono ritenuti direttamente responsabili in caso di inadempienza delle norme relative.

Art. 27 - Norme generali

Le Società partecipanti alle manifestazioni promosse e patrocinate dall'U.S. ACLI, affiliate o aderenti, accettano quanto previsto nel R. O.

Per quanto non previsto dal presente R. O., si fa riferimento ai Regolamenti Tecnici delle varie discipline, allo Statuto ed ai Regolamenti U.S. ACLI ed alle Carte Federali delle relative federazioni.

Art. 28 – Responsabilità

L'U.S. ACLI declina ogni responsabilità per danni e infortuni a persone e/o a cose prima, durante e dopo le gare, salvo quelle previste dalla tessera associativa per la stagione sportiva sociale. Si ricorda che qualora l'infortunato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, l'assicurazione associativa vale per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a suo carico.

Art. 29 - LEGGE SULLA PRIVACY - Consenso ai sensi della legge 675 del 31 dicembre 1996. Tutela delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati.

Le Società ed i Circoli ACLI, con l'affiliazione e il tesseramento dei soci all'U.S. ACLI, a conoscenza di quanto disposto dalla citata legge, consentono, anche a nome e per conto dei propri tesserati, che i dati vengano utilizzati ai fini associativi, informativi e assicurativi del sistema U.S. ACLI.

Aggiornato al 15 Ottobre 2007